

L'importanza delle preposizioni nel linguaggio giuridico, dimostrata dai papiri egiziani

Prima ancora delle indagini fatte nello scorso decennio, già si era da tutti riconosciuto quanta importanza avessero, per la interpretazione delle fonti giuridiche, gli usi speciali e le particolari significazioni, che in esse hanno le parole tecniche come *actio*, *judicium*, e simili. L'uso proprio però delle preposizioni in quelle medesime fonti non è stato fin qui obbietto precipuo d' osservazioni; io vi sono stato indotto negli anni, in cui mi son dovuto occupare delle parole adoperate nel digesto per il vocabolario. E innanzi tutto, a sostenere l'importanza di tale studio, addurrò alcuni esempi, i quali meglio varranno a dimostrare l'utilità delle considerazioni, che qui mi son proposto di fare.

Nell'editto del pretore noi troviamo, in certi casi, adoperata la preposizione *penes* in luogo di *apud*. Orbene, in seguito a questa osservazione, nasce il sospetto, che quei testi, nei quali ricorre quella preposizione, appartengano in origine all'editto pretorio, donde la suddetta preposizione è poi passata nel linguaggio degli scrittori. Nè questa osservazione rimase infruttuosa o limitata ad un puro valor sistematico; chè anzi sortì effetti importantissimi per opera del Lenel;¹⁾ il quale, avendo trovato quel-

1) Zeitschrift der Savigny-Stiftung VIII, p. 200.

la preposizione in un passo di Giavoleno (l. 23 de usurp. 41,3) cui fino allora non s'era mai riusciti a dare una netta interpretazione, potè trarne la conclusione, ormai da tutti accettata, che Giavoleno in questo suo testo discorre dell' interdetto *utrubi* e non già della usucapione, come s'era sempre ritenuto; risparmiando così inutili sforzi agli studiosi, che tentavano di conciliare quel testo con la dottrina generale della usucapione.

Nelle tavole cerate, scoperte a Pompei nel 1887, si leggono queste parole: *emit ob sestertios*. Io ebbi già altra volta ad occuparmi in questo medesimo Bullettino di codeste tavole e sostenni allora, che contenessero un documento d'un contratto fiduciario e non di una vera compra-vendita. E di quella opinione si fece sostenitore l'Eck nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, IX, p. 72 segg. con così buoni argomenti, che quasi tutti furono indotti ad accettarla. Vi fu contrario soltanto il Karlowa, al quale non è parso impossibile, che la frase *emit ob sestertios* ricorresse in un contratto di compravendita.¹⁾ La qual cosa egli affermava, senza addurre però alcun esempio, che valesse a sostenere la sua opinione. Per risolvere la questione era pertanto necessario esaminare tutti i testi, ove si trova la preposizione *ob*, per dimostrare che essa non si riscontra mai nel senso di prezzo di compra.

Ed anche qui adunque appare evidente la grandissima utilità, che da un attento esame degli usi e delle significazioni delle preposizioni nel digesto si può legittimamente trarre.

E citerò ancora un altro esempio. In un papiro dell' anno circa 350 p. C., pubblicato nel 1894 dal Mitteis, ricorre questa frase: *εἶσω ἄλλων ἡμερῶν πέντε*. Ora il Mitteis (*Streitschriften*, estratto dal *Corpus Papyrorum Raineri*), supponendo che la preposizione *εἶσω* valesse qui lo stesso che *ἐν* = *dopo* (*cinque giorni*), dette a quel testo una interpretazione affatto diversa da quella, che se ne trarrebbe, traducendo *εἶσω* col suo normale significato di *entro*, *nello spazio di*. Egli stesso però s' avvide, come, a prova ed a conferma di quella sua interpretazione, non bastasse addurre soltanto la scoperta del Kipp, secondo il quale in più leggi del secolo IX si trovano adoperate le parole *intra*

1) Röm. Rechtsgeschichte II p. 573.

quattuor menses per significare *die ultimo mensis quarti*,¹⁾ ma come fosse necessario cercarne le prove in qualche testo più classico. V'ha un passo di Paolo, al quale il Mitteis vuole appunto applicare questa interpretazione; nel che io da lui dissento, poichè parmi esso s'abbia a spiegare in un altro senso (cfr. *Zeitschr. d. Savigny-Stiftung*, XV p. 118). Ma io credo che ad una sicura interpretazione non si possa peranco venire, se non si voglia prima porre a raffronto i testi del digesto, nei quali occorre la preposizione *intra*.

Questo ricordo dei papiri mi riconduce al tema di questo articolo.

Il primo volume delle pubblicazioni del Museo Berlinese reca nell'ultimo fascicolo gli *Indices und Nachträge*. Tra questi indici compilati con molta cura dal dr. Krebs, degno di particolare osservazione è il *Wortindex*; un *index potiorum verborum*. E di esso, poichè la pubblicazione ha carattere provvisorio e l'*index* non è quindi completo, nè definitivo, io mi permetterò, senza alcuna intenzione di biasimare, di notar le lacune. Nonostante la somma diligenza del Krebs, che volentieri riconosco, mancano le indicazioni delle preposizioni, necessarie per molte ricerche.

Vedremo anche per questa parte quanto utile interprete del diritto romano sia la lingua greca.

I. *Μετά* e *διά*. Nei nostri papiri vien fatto d'incontrar frequentemente dei passi, che riguardano le donne. Queste non potevano fare alcun atto senza l'assistenza del tutore, il *κύριος*; e questo *κύριος* poteva essere il padre, il marito, il figlio (sebbene questi si trovasse egli stesso: *ἐντὸς τοῦ Αἰτωπίου νόμου*) o qualche altra persona: si tratta dunque della *tutela mulierum* del diritto romano trasportata nell'egiziano o nel greco. E come la moglie e il pupillo nel diritto romano hanno la capacità di con-

1) KIPP, *Litisdenuntiation*, p. 228. Di grande interesse è a questo riguardo un fatto, gentilmente comunicatomi dal sign. Merguet, autore del Vocabolario Ciceroniano. A Koenigsberg si suole cambiar casa non il primo nè l'ultimo, ma il settimo giorno del mese, e ciò perchè, come osserva il Merguet, nei tempi antichi s'usava accordare un termine di sette giorni pel tramutamento. Ora, essendo invalsa la costumanza di sloggiare precisamente nell'ultimo giorno del termine accordato, si ha oggi appunto quest'uso, che sembra strano. Avviene dunque in questo caso il medesimo fenomeno, che il KIPP notava per l'appellazione.

chiudere un negozio giuridico, *auctore tutore*, così parimenti le donne egiziane intervengono nel negozio *μετὰ κυρίου* e possono per esempio, concludere esse medesime una compravendita, con l'assistenza del *κύριος*. Il quale dunque non ha altro ufficio, che quello d'integrare con la sua presenza l'atto compiuto dalla donna, e di non farvi opposizione, come ben appare dai testi notarili, che ci son rimasti: *ὁμολογεῖ* — [nome] *μετὰ κυρίου* — [nome] *μετὰ κυρίου ὁμολογεῖ*. Il *κύριος* non interloquisce; e se sottoscrive in luogo della donna ¹⁾ dichiara d'aver sottoscritto in nome di lei, nè parla del suo *consensus* ²⁾.

Ogni qualvolta adunque verrà fatto d'incontrare un testo ove sia adoperata in questo senso la preposizione *μετά* si potrà affermare trattarsi di testi che si riferiscono ad atti compiuti da donne.

Se la donna contratta *tutore auctore*, il *furiosus* non compie i negozi giuridici coll'assistenza del curatore, ma mediante il curatore; questi compie da sè solo l'atto. Così, quando in un negozio giuridico interviene il *φροντιστής*, il *dominus negotii* agisce *διὰ φροντιστοῦ*; interviene il *φροντιστής*, il *dominus negotii* è assente, l'atto è sottoscritto dal *φροντιστής*. N. 427,25: *Ἀμμώνιος διὰ φροντιστοῦ Πανεφρέμμεως πέπρακα*. Si potrebbe però sospettare, che anche qui parli o scriva il *dominus negotii*, come là scrive la donna: *μετὰ κυρίου πέπρακα*. Ma non è così, perchè il medesimo documento reca le parole: *Πανεφρίμμης παρέξεται τὸν Ἀμμώνιον εὐδοκῶντα* (v. 20). Se dunque nella sottoscrizione non è detto *εὐδοκῶ*, ma *πέπρακα*, si può ben affermare che non parla *Ἀμμώνιος*, ma *Πανεφρέμμης*. Quindi dove si trova la preposizione *διὰ*, vi sarà sempre un curatore che agisce in nome del *dominus negotii*.

La medesima preposizione poi ricorre in altri due casi:

a) Nel processo civile l'intervento del *ρήτωρ* o dell' *ἐκδικος* vien così annunziato: *Τοῦ Ἀφροδεισίου διὰ Σωτηρίχου ρήτορος εἰπόντος* (Pap. Erz. Raineri — *Zeitschr.* XII, p. 286, v. 6), ove

1) Vedasi, p. es., il papiro N. 350,24.

2) Forma eccezione a questa regola ciò che *Ἀγχορίμμης* dice nel N. 153: *ἔγραψα καὶ ὑπὲρ αὐτῆς μὴ εἰτύεις [= μὴ εἰδύεις] γράμματα*.

senza dubbio è il ῥήτωρ che parla e non Afrodizio; in un altro luogo (N. 136,4): Ταποντῶς δι' ἐκδίκου Πασίανος τοῦ ἀνδρός, dove l' ἐκδικος ha sempre un ῥήτωρ. Con questa differenza però che il ῥήτωρ parla ὑπὲρ τοῦ Πασίανος, e Ταποντῶς procede διὰ Πασίανος τοῦ ἀνδρός, il quale, introdotto colla nostra preposizione, non è un tutor, ma un procurator, per mezzo del quale la donna agisce.

b). Molto più interessante è la terza applicazione della preposizione διὰ nelle diverse διαγραφαί, alle quali accennerò qui brevemente. Codesti documenti sono di quattro generi, e cioè il χαίρειν (epistula), ὁμολογία, ὑπόμνημα e la διαγραφή. Χαίρειν Ille illi salutem è di regola un χειρόγραφον del debitore, che si adopera tanto nei contratti di mutuo, quanto in quelli di compravendita.

Ἐπόμνημα. Τῶ (creditori) παρὰ τοῦ (debitoris). Mentre nell' epistula il dichiarante parla in prima persona, nell' ὑπόμνημα invece parla in terza persona, per la ragione che ὑπόμνημα viene usato in casi più complicati. cf. Wilcken, Hermes XXII p. 4 segg.

Ὅμολογία. È una dichiarazione notarile fatta dal debitore, come nel caso di un contratto di mutuo, o dal venditore (quando questi si dichiara tenuto per l' evizione, o dichiara di ricevere il prezzo) o anche dal creditore (apocha). Nel testo si dice che il debitore dichiara (ὁμολογεῖ) tali e tali cose, e nella sottoscrizione il debitore ripete, parlando in prima persona, il contenuto dell'atto.

Διαγραφή. È quello che più c'interessa. Come il vaglia cambiario porta la sottoscrizione di colui, che parla anche nella lettera (pagherò), così l' ὁμολογία reca la sottoscrizione dell' ὁμολογῶν stesso; ma come la cambiale tratta è un mandato di pagare sottoscritto, ed accettato quindi da colui, al quale la lettera è indirizzata, così la διαγραφή è un mandato dato da colui che parla, a colui che sottoscrive; è un mandato cioè, col quale si ordina di riconoscere con la propria sottoscrizione la verità del fatto, raccontato nel testo. Onde s'inferisce, che a) se le διαγραφαί sono ἀποχαί, mentre nel testo è il debitore che parla, sarà il creditore quegli che sottoscriverà; b) se esse sono ἀναί, le parole del testo saranno del compratore e la sottoscrizione del ven-

ditore; c) e se infine *χρήσεις*, il testo è del creditore, del debitore la sottoscrizione. La grande importanza di queste specie di *διαγραφαί* è determinata poi anche dall'assenza completa di un verbo, come *ὁμολογεῖν, χαίρειν*; in esse è detto soltanto *Titius Seio accepisse eum* (scil. *Sejum*), e vi si può aggiungere un verbo, come *notum facit*, oppure *petit ut subscribat*, ma non può però mai introdursi la parola *ὁμολογεῖ*.

Mi sembra utile pertanto porgere qui un esempio di due vendite, dalla cui comparazione qualche buon risultato si potrà ritrarre.

A. N. 153 — *ὁμολογία*: (Data) v. 5 segg. *Ὁμολογεῖ Titia Sejo et Maevio πεπρακέναι τὴν ὁμολογοῦσαν Titiam Seio et Maevio τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῇ Titiae κάμηλον μίαν τελείαν θήλειαν... καὶ ἀπέχειν τὴν Titiam παρὰ Seji et Maevii τὴν συμπεφωνημένην τοῦ καμήλου etc.*

Subscriptio, v. 30: *Titia ὁμολογῶ πεπρακέναι Sejo et Maevio κοινὸς τὴν προγιμέ[γνη] κάμηλον μίαν θήλειαν τελίαν... καὶ ἀπέχω τὴν τιμὴν etc.* Segue la sottoscrizione dei compratori — cosa rara e senza conseguenze pel nostro tema.

B) N. 427 — *διαγραφή*: (Data) v. 4 segg. *Διὰ τῆς Σαραπίωνος τραπέζης Γυμνασίου. Sempronius Titio πεπρακέναι αὐτὸν Sempronio κάμηλον θήλειαν... καὶ ἀπέχειν τὸν curatorem Titii τὰς λοιπὰς τῆς τιμῆς ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν etc.*

Subscriptio, v. 25: *Titii curator πέπρακα τὸν κάμηλον θήλειαν... καὶ ἀπέχω τὰς λοιπὰς τῆς τιμῆς ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατόν, καθὼς πρόκειται.*

Esaminando attentamente questi due documenti, sarà facile il rilevarne le differenze. E pertanto, mentre l'*ὁμολογία* A) ha la parola *ὁμολογεῖ*, questa manca affatto nella *διαγραφή* B). Inoltre la *Titia ὁμολογοῦσα* di A) è in pari tempo sottoscrittrice, cosicché la sottoscrizione non è altro che una ripetizione del testo medesimo; *Sempronius* invece mentre parla nel testo di B) non parla però nella sottoscrizione, ove le parole sono di *Titius* (ovvero del curatore di *Titius*). Ma v'ha di più. L'*αὐτὸς* del *πεπρακέναι αὐτὸν* nel documento B) non è colui che parla, come avviene nel documento A), ma è *Titius*, colui cioè al quale è indirizzata la dichiarazione, che si contiene nel testo: il che si trae dal *πεπρακέναι αὐτὸν Sempronio*, perchè l'*αὐτὸς πεπρακὼς Sempro-*

nio non può certamente essere Sempronius stesso. Risulta chiaro adunque, che la *διαγραφή* è un mandato di dichiarare, l'esecuzione del quale si ha nella sottoscrizione, laddove l'*ὁμολογία* è la dichiarazione stessa confermata per mezzo della sottoscrizione. E il verbo che nella *διαγραφή* si dovrebbe supplire, può esser forse: prega di dichiarare.

Ora, ritornando alle nostre preposizioni, nei documenti del tipo B, noi troviamo le frasi *διὰ τραπεζῆς* o *κατὰ διαγραφὴν τραπεζῆς* (N. 281. 415), ovvero anche *ἀπὸ τῆς τραπεζῆς* N. 10. Dell' *ἀπὸ* è inutile occuparsi, sia perchè esso si ritrova in un solo istrumento, che è certo imperfetto (N. 70) sia perchè non ha altro significato che quello di documentarci, che l'istrumento proviene da una banca, che la carta per dir così porta l'impronta della Ditta. Importante è invece l'esame della preposizione *διὰ*, la quale c'insegna che l'atto è stato fatto mercè la mediazione (della banca); e così dal fatto che la preposizione *διὰ* si trova nella parola *διαγραφὴ* si può ben trarre la conclusione, che quell'atto non è notarile, ma bensì commerciale, e che il *διὰ χειρὸς* per il pagamento non esprime altro se non l'opposto del *διὰ τραπεζῆς*.

Io penso quindi, che in tal caso il prezzo della cosa comperata o la somma del mutuo veniva pagata o compensata alla banca, la quale mandava al venditore, o al creditore soddisfatto, o anche al debitore futuro una formula per quietanzare la somma, e che codesta formula veniva poi avviata a colui, al quale era indirizzata, e che forse era assente, e da lui sottoscritta. E, come dal documento N. 427 si rileva, anche allorquando si trattava del pagamento d'un residuo soltanto, tutto il contratto di compravendita veniva ripetuto nella *διαγραφὴ*, perchè si voleva che anche la causa del pagamento fosse redatta in iscritto.

Se dunque la preposizione *ἀπὸ* ci rivela che il documento ha origine da una banca, il *διὰ τραπεζῆς* c'insegna, che quell'atto medesimo, invece d'esser fatto direttamente *διὰ χειρὸς*, è stato fatto per conto d'una banca.

II. Ὑπέρ. Vedemmo come *μετὰ* sia adoperato pel tutore, e *διὰ* pel curatore; or ci resta a parlare della preposizione *ὑπέρ*, la quale è usata a designare colui che scrive per un altro. E poi-

chè quasi tutti i contraenti sono *ἀγραφοί*, i documenti di tal genere sono in grandissima copia. Addurrò qui un esempio, il quale dimostra che se coloro, per cui gli altri scrivono, sono *ἀγραφοί*, gli scrittori stessi però non sono in ogni caso *καλλιγράφοι* od *ὀρθογράφοι*. N. 153,38: *ἔγραψα καὶ ὑπὲρ αὐτῆς μὴ εἰτύεις (=μὴ εἰδυίης) γράμματα*. E ne aggiungerò un altro, N. 446-80, 24, nel quale certo *Εἰρηναῖος* scrive invece della madre; costei non è *ἀγραφος*, ma semplicemente *βραδέα γραφουσα*, poco esercitata nell'uso della scrittura. Così scrive il figlio:

Εἰρηναί|ος ἀγραψα καὶ ὑπὲ τῆ μητρός

= *ἔγραψα καὶ ὑπὲρ τῆς μητρός*

μου βρατὲ γραφούσης.

= *μου βραδέα γραφούσης.*

A questi esempi si potrebbe aggiungere l'uso dell'ἔξ: se il danaro è consegnato *διὰ χειρός*, esso è dato *ἔξ οἴκου*; la *πράξις* è anche *ἐκ τοῦ ὁμολογούντος τῶντε ὑπαρχόντων αὐτῶ*; e molti altri ancora se ne potrebbero addurre.

Ma a me basterà l'aver dimostrato, quanto sia desiderabile che il dr. Krebs, che ha così bene redatto l'indice provvisorio del primo volume dei papiri, aggiunga nell'indice definitivo tutti i passi relativi alle preposizioni: un indice senza questi passi è come un pianoforte senza tasti neri.

GRADENWITZ.